

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 3/2020/EL depositata in data 28/02/2020

RICORSO: annullamento e/o riforma della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 65/2019, con la quale è stata negata l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Caraffa di Catanzaro.

RICORRENTE:

Comune di Caraffa di Catanzaro, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Interno - Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro.

QUESTIONE CONTROVERSA: la valutazione di un piano di riequilibrio finanziario deve essere svolta in una prospettiva dinamica e in una visione d'insieme, di conseguenza una nebulosità di fondo dei dati contabili e finanziari, in esso contenuti, pregiudicano una valutazione positiva del programma di riequilibrio.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 11, c. 6, lett. a); art. 31, c. 1; art. 123; **D.Lgs. n. 118/2011:** All. 4/1 parr. 9.11.7 e 9.11.7; **L. n. 296/2006:** art. 1, c. 557; **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):** art. 243 bis, c. 9, lett. a); art. 243-quater, c. 5.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 14/2019/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 31/2015/INPR; **Corte Cost.**, sent. n. 18/2019.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo al diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale adottato dal Comune ricorrente, le Sezioni riunite hanno confermato che <<**la valutazione di un piano di riequilibrio finanziario deve essere svolta in una prospettiva dinamica e in una visione d'insieme**>>, pertanto, <<**Non v'è dubbio che il giudizio di congruità di detti piani non può risolversi in un semplice giudizio binario di verifica della corrispondenza di singoli atti ad una norma. Nello stesso tempo singole irregolarità e/o singole criticità gestionali che, di per sé, potrebbero non essere sufficiente motivo di una valutazione negativa di un progetto complessivo, vanno a costituire tasselli di un mosaico che, nell'insieme, restituisce la situazione attuale dell'Ente e consente di effettuare un giudizio prognostico sul grado di attendibilità e di realizzabilità del piano**>>.

In particolare, il Collegio contabile ha puntualizzato, da un lato, che <<**nella prospettiva della gestione di cassa, che costituisce un fondamentale indicatore dello stato di salute finanziaria dell'ente, utile, quindi, ai fini della valutazione prognostica della sostenibilità del piano e della conseguente idoneità dello stesso a conseguire il riequilibrio, assume rilievo l'osservazione della capacità di riscossione da parte dell'ente**>>, atteso che essa <<**determina la possibilità di far fronte realmente alle obbligazioni assunte. Diversamente è inevitabile il formarsi di una massa passiva che, in una sana gestione finanziaria, non può essere semplicemente bilanciata**>>.

dall'accumulo di residui attivi derivanti da accertamenti di crediti non incassati celermente e che, con il passare del tempo evidenziano un'alta probabilità di essere irrealizzabili, a fronte di spese già effettuate>>; dall'altro, che <<il periodo per la restituzione del fondo non può eccedere la durata del piano di riequilibrio. Diversamente si eluderebbe la necessità di contenere nel tempo il ricorso ad uno strumento straordinario di riequilibrio finanziario, in contrasto anche con i principi rinvenibili nella giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 18/2019)>>.

ABSTRACT

Nella presente pronuncia, le Sezioni riunite, al fine di accertare l'effettiva situazione contabile del comune ricorrente, attinente ai bilanci e ai rendiconti degli esercizi finanziari che vanno dal 2015 al 2018, hanno ribadito che <<*la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e contabile costituisce l'ineludibile priorità logica della valutazione prognostica*>>, per cui la nebulosità di fondo di dati contabili nel programma di riequilibrio comporta una valutazione di certo non positiva del medesimo.

Occorre, dunque, secondo il *dictum* del Consesso giudicante, che la predisposizione e la successiva adozione del piano di riequilibrio siano corrispondenti ad una reale programmazione, che si caratterizzi necessariamente nella registrazione dell'effettiva situazione finanziaria del Comune.

A conferma di tale assunto, il giudice contabile richiama pedissequamente quanto stabilito dalle Sezioni autonomie nella delibera n. 31 del 2015, alla luce della quale, si evidenzia come <<*È di tutta evidenza l'importanza di una corretta ricostruzione delle risorse vincolate, in quanto incide sul risultato di amministrazione, e, quindi, sulla veritiera rappresentazione di un effettivo avanzo, o, al contrario, di un disavanzo al quale deve essere data idonea copertura*>>, specificando sul punto che <<*gli importi iscritti nel prospetto del risultato presunto, in sede di bilancio di previsione, e del risultato d'amministrazione definitivo, in sede di rendiconto, devono essere analiticamente dimostrati nella "nota integrativa" allegata ai due documenti contabili (v. all. 4-11 al d.lgs. n. 118/2011, Principio applicato della programmazione, punto 9.11)*>>.

Pertanto, la reale pianificazione della gestione finanziaria comporta, nella prospettiva della gestione di cassa, una realistica azione di risanamento finanziario, la quale, nella dimensione della valutazione prognostica relativa alla sostenibilità ed idoneità del piano finanziario, necessita di una riscontrata capacità di riscossione dell'ente, al fine di far fronte concretamente alle obbligazioni assunte.

Un'ulteriore osservazione, che ha evidenziato l'indeterminatezza del piano rispetto ai dati contabili richiesti anche dal Collegio giudicante, con l'ordinanza istruttoria n. 14 del 2019, ha riguardato il piano trentennale di ammortamento del fondo di rotazione, il quale non sarebbe stato sostenuto dalla previsione di opportuni accantonamenti a partire fin dal primo anno.

Alla luce di tali risultanze, le Sezioni riunite hanno, dunque, ribadito la correttezza delle valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo, non accogliendo *in toto* le doglianze presentate dall'ente locale, con conseguente rigetto del relativo ricorso.